

SERVIZIO PERSONALE

Milano, 17 gennaio 2000

Circolare n. 1.578

ALLE DIREZIONI DELLE FILIALI

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA



Facciamo seguito alla Lettera Circolare n. 82 in data 27 dicembre scorso per trasmetterVi una prima nota illustrativa (All. 1) delle principali disposizioni contenute nel Verbale di Accordo sottoscritto in data 16 dicembre 1999 tra la Banca e le Organizzazioni sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL E UIL.CA (All. 2).

Una volta completati i lavori della Commissione istituita ai sensi dell'accordo in parola, verrà fatto pervenire a ciascun Collaboratore un prospetto riportante la sua posizione individuale sulla base del quale ogni lavoratore interessato potrà esprimere la sua adesione alla nuova disciplina della previdenza complementare.

Vi preghiamo di dare alla presente la massima diffusione tra il Personale e cordialmente Vi salutiamo.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Direzione Centrale

Allegati

Allegato 1 alla Circolare n. 1.578 del Servizio Personale in data 17 gennaio 2000

Premessa

Il Verbale di Accordo sottoscritto dalla Banca e dalle Organizzazioni sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA in data 16 dicembre 1999, rappresenta l'atto conclusivo di un lungo confronto iniziato nella primavera del 1997, dopo che, a seguito dei fatti sotto riportati, in sede di redazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo Pensioni al 31 dicembre 1996, venne evidenziata una situazione di disequilibrio (ciò che si verifica quando il valore del patrimonio di un Fondo viene a risultare inferiore rispetto agli impegni stimati necessari per il pagamento delle prestazioni presenti e future).

Tale situazione si era venuta sostanzialmente a creare per effetto

- dell'entrata in vigore, in data 28 aprile 1993, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124, come integrato e modificato dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), che aveva bloccato la possibilità di continuare ad iscrivere al Fondo Pensioni Comit – Fondo a “prestazione definita”, caratterizzato da un regime di capitalizzazione collettiva a premio medio generale – il Personale assunto in Banca dopo la predetta data del 28 aprile 1993,
- della conseguente stipula nell'aprile 1997, in chiusura della trattativa per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale, di un accordo tra Banca e Organizzazioni sindacali dei lavoratori per l'iscrizione dei lavoratori assunti dopo la ripetuta data del 28 aprile 1993, in una nuova sezione del Fondo Pensioni, denominata “Sezione nuovi iscritti”, a “contribuzione definita”, basata sui principi della capitalizzazione individuale e della corrispettività, di cui al D. Lgs. n. 124/93 e dotata di una gestione separata rispetto a quella della “Sezione vecchi iscritti”.

Per chiarezza di esposizione è bene precisare che si definisce a “**prestazione definita**” un Fondo che prevede la corresponsione ai propri iscritti di una prestazione predeterminata mentre i contributi da versare devono variare in rapporto a tale obiettivo; a “**contribuzione definita**”, invece, un Fondo nel quale è prefissato il livello di contribuzione, ma le prestazioni non sono in alcun modo predefinite e dipendono dalle contribuzioni versate e dai relativi rendimenti.

I Fondi a “prestazione definita”, per poter continuare ad assicurare le prestazioni previste, devono necessariamente contare sulle contribuzioni dei futuri iscritti. Venuto a mancare al Fondo Comit, per i motivi sopra esposti, questo indispensabile presupposto, la collettività dei “vecchi iscritti” è diventata a tutti gli effetti un “gruppo chiuso”, destinato ad una progressiva riduzione del numero dei contribuenti attivi, fino al completo esaurimento.

Al fine di scongiurare una situazione del genere - che, se non adeguatamente fronteggiata, avrebbe potuto rischiare di peggiorare anno dopo anno sino a condurre ad una eventuale liquidazione del Fondo Pensioni - venne costituita nella primavera del 1997 un'apposita Commissione, composta da esponenti del Consiglio di Amministrazione del Fondo, della Banca, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei Pensionati, con il compito di mettere a punto un progetto di riforma organica del Fondo medesimo.

Nel dicembre dello stesso anno 1997 si pervenne tra le parti alla sottoscrizione di un “Verbale di Riunione” (15/22 dicembre 1997) con il quale vennero tracciate le linee principali di una possibile riforma del Fondo in regime a “contribuzione definita”, secondo criteri di corrispettività e in conformità al principio della capitalizzazione individuale.

Le Organizzazioni sindacali avevano peraltro subordinato la validità del predetto accordo alla valutazione da parte loro dell’entità del contributo straordinario che la Banca era stata richiesta di erogare per agevolare la riforma di cui trattasi.

Soltanto in data 28 settembre 1998 venne sottoscritto un ulteriore “Verbale di Riunione” nel quale la Banca si era impegnata ad erogare, una volta perfezionata la riforma, l’importo di Lit. 50 miliardi, da corrispondere in 10 tranches di Lit. 5 miliardi all’anno a partire dal 1998 e sino al 2007, quale proprio contributo straordinario “una tantum” al perfezionamento della suddetta riforma.

In un contesto caratterizzato dalla perdurante assenza di un accordo tra le c.d. Fonti Istitutive che dettasse le linee della riforma non soltanto per il futuro ma regolasse anche le modalità per il riconoscimento ad ogni interessato di quanto maturato sino al momento del passaggio a capitalizzazione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni che, giova ricordare, è Ente autonomo dotato di personalità giuridica, ha fronteggiato la situazione attraverso le seguenti misure

- adozione, a partire dal 1° gennaio 1998, di provvedimenti provvisori a salvaguardia dei diritti di tutti gli iscritti,
- redazione dei bilanci tecnico-attuariali con criteri di sempre maggiore prudenza, in particolare per quanto riguarda il “tasso tecnico” e le “tabelle di mortalità”, il che ha provocato un aumento del disavanzo tecnico-attuariale che, all’ultima chiusura del bilancio (31 dicembre 1998), si è cifrato in circa 800 miliardi (ciò che ha reso via via più difficile l’accettazione da parte sindacale del contributo inizialmente stanziato dalla Banca),
- approvazione in via definitiva, nella seduta del 28 giugno 1999, in coerenza con le prescrizioni in corso di emanazione in materia da parte della “Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione”, dei provvedimenti provvisori di cui sopra attraverso la
 - = rideterminazione, con diminuzione del 25,7%, dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette,
 - = riduzione dell’aliquota della pensione di reversibilità dal 70 al 60%,
 - = sospensione della perequazione automatica delle pensioni per il periodo 1998-2007,

provvedimenti che, se consentivano di raggiungere una situazione tecnico-attuariale di sostanziale equilibrio rispetto all’ultima chiusura di bilancio sopra ricordata, non sarebbero stati peraltro sufficienti - come già detto - a garantire il mantenimento di tale situazione di stabilità anche per il futuro, se il Fondo fosse rimasto nelle condizioni attuali (Fondo a “prestazione definita” formato da un “gruppo chiuso”) senza l’intervento di una riforma strutturale.

1. Passaggio a contribuzione individuale dal 1° gennaio 1998 per i dipendenti iscritti al Fondo Pensioni prima del 28 aprile 1993 ed in servizio alla data del 1° gennaio 2000.

Come detto, la riforma consiste principalmente nella trasformazione dell'attuale Fondo Pensioni in forma a "contribuzione definita", secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale.

Questo significa che ogni singolo lavoratore interessato sarà titolare, a titolo definitivo, di una posizione in cui verranno accreditati: il "capitale iniziale" (cfr. punto seguente), la contribuzione versata dalla Banca, a partire dal 1° gennaio 1998, nella misura del 7,75% della retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e la contribuzione devoluta dal lavoratore a partire dal 2000.

Gli importi contenuti in tali posizioni individuali - gestiti in modo separato, il capitale iniziale da un lato e i contributi versati dall'altro - avranno un rendimento annuale che, in misura non inferiore al 96%, verrà accreditato sul conto di ciascun lavoratore il quale riceverà ogni anno una comunicazione attraverso cui potrà prendere conoscenza del capitale iniziale spettantegli, dei rendimenti riconosciutigli, dei contributi versati e del montante via via maturato.

In questo modo tutti i Colleghi avranno d'ora in avanti un quadro preciso della propria posizione individuale che, in precedenza, essendo il Fondo, come detto, a capitalizzazione collettiva e a "prestazione definita", non avevano potuto avere.

I lavoratori contribuiranno inoltre alla propria posizione con un contributo dello 0,5%, che verrà attinto, mensilmente, dalla retribuzione, ovvero, annualmente, dall'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto

Si ricorda a questo proposito come i Fondi Pensione siano in genere a contribuzione bilaterale. E' stato pertanto deciso di inserire anche nel nostro Fondo Pensioni, così come in tutti gli altri Fondi dello stesso tipo esistenti, una quota, sia pur minima, di contribuzione a carico del lavoratore. Va sottolineato altresì come, in base alla normativa fiscale vigente, le somme destinate ai fondi di previdenza complementare godano di esenzione fiscale. In tal modo, per esempio, un lavoratore con un reddito annuale di 50 milioni, verserà un contributo di Lit. 250.000 annuali che gli costerà effettivamente Lit. 166.000 circa.

Ulteriori incrementi della propria posizione individuale potranno essere inoltre ottenuti con contributi volontari che potranno essere attinti

- ✓ da quote della propria retribuzione sino ad un massimo del 7,75%;
- ✓ dall'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, con due possibilità di opzione: sino ad un massimo del 30% ovvero per l'intero ammontare dello stesso.

Sarà questo uno strumento attraverso il quale i Colleghi potranno, consapevolmente e valutando le proprie convenienze, accrescere la propria posizione individuale al fine di ottenere, al termine del rapporto di lavoro, un capitale e/o un trattamento pensionistico più elevati.

2. Determinazione delle posizioni al 31 dicembre 1997

Per determinare il capitale iniziale (c.d. “zainetto”) virtualmente spettante a ciascun lavoratore si calcherà il segmento di programma previdenziale di competenza di ogni interessato, procedendo nel seguente modo:

- a) si individuerà, sulla base dell’effettiva anzianità previdenziale ai fini dell’Assicurazione Generale Obbligatoria di ciascuno, la prima data utile di uscita (pensione di anzianità o di vecchiaia);
- b) si calcherà la prestazione pensionistica che il Fondo Pensioni dovrebbe erogargli alla prevista futura data di quiescenza, sulla base delle vigenti regole dello Statuto del Fondo (tenendo conto pertanto dei provvedimenti disposti con la già citata delibera del 28 giugno 1999) e di legge;
- c) si determinerà quindi il “valore capitale attualizzato” della predetta prestazione e si calcherà successivamente il segmento pro-quota di tale valore sulla base del numero effettivo di anni di iscrizione al Fondo del soggetto.

Ad esempio, per un lavoratore con 20 anni di anzianità ed una retribuzione annua di 55 milioni che maturerà il diritto alla pensione di anzianità al compimento di 35 anni di contribuzione, lo “zainetto virtuale” sarà così determinato: prestazione pensionistica ipotetica pari a Lit. 13.764.000=; valore capitale attualizzato pari a Lit. 83.265.000=; capitale iniziale corrispondente ai $20/35^1$ di detto importo pari a Lit. 47.580.000=.

L’importo così individuato verrà poi riproporzionato in modo da rientrare entro i limiti del patrimonio del Fondo Pensioni disponibile.

Il patrimonio disponibile è dato dal patrimonio totale del Fondo, dedotto quanto necessario per la riserva dei Pensionati usciti sino al 31.12.1999 e tenuto conto del fabbisogno necessario per i c.d. “differiti” (vale a dire coloro i quali hanno lasciato la Banca dopo 15 anni di contribuzione ed hanno pertanto maturato il diritto alla pensione che verrà liquidata al momento in cui ne matureranno i presupposti).

Si procederà infine ad attribuire quota parte del contributo straordinario che la Banca erogherà al Fondo Pensioni di cui al punto che segue.

3. Contributo straordinario della Banca

La Banca erogherà al Fondo Pensioni, per la realizzazione delle riforma, l’importo complessivo di Lit. 100 miliardi da corrispondere, negli ammontari e secondo le scadenze indicate nell’accordo, o nel periodo 1998-2010.

Qualora, in occasione delle verifiche sugli effetti prodotti dalla riforma, le Parti riscontrassero l'insorgere di situazioni di disequilibrio tecnico-attuariale nella riserva dei Pensionati, la Banca si è impegnata ad intervenire a favore del Fondo Pensioni, mediante ulteriori versamenti, sino ad un massimo di Lit. 50 miliardi.

Secondo quanto stabilito nell'accordo, il contributo della Banca nel suo valore attuale (tenendo conto, cioè, del fatto che lo stesso non viene erogato in un'unica soluzione, ma alle scadenze convenute), sarà distribuito secondo le seguenti regole:

- ✓ attribuito esclusivamente agli iscritti in servizio alla data del 1° gennaio 2000 che al 31 dicembre 1997 avevano maturato almeno 20 anni di anzianità al Fondo Pensioni.

Si è infatti convenuto sul fatto che i colleghi con minore anzianità sono quelli che in termini assoluti subiscono dal riproporzionamento dello "zainetto" un sacrificio meno pesante ed hanno inoltre maggior tempo di recupero potendo fruire più a lungo degli effetti della capitalizzazione;

- ✓ ripartito in due quote, pari rispettivamente al 40% e al 60%:

- la prima quota, sarà divisa per il numero complessivo di anni di anzianità di iscrizione al Fondo maturati da tutti i Collaboratori interessati e attribuita a ciascuno in misura pari all'importo unitario moltiplicato per il numero di anni di iscrizione di ognuno al Fondo Pensioni alla data del 31 dicembre 1997;
- la seconda quota sarà attribuita in misura proporzionale allo "zainetto" individuale, per quote percentuali crescenti in relazione al crescere dell'anzianità, al fine di ottenere una percentuale finale media di riproporzionamento orientativamente non superiore al 27% per le anzianità da 20 a 24 anni, al 24% per le anzianità da 25 a 29 anni; al 17% per le anzianità da 30 a 34 anni; al 10% per le anzianità da 35 anni in poi.

Anche in questo caso, si è ritenuto equo distribuire quote proporzionalmente più elevate del contributo della Banca nei confronti di coloro i quali sono più prossimi all'uscita, rispetto a coloro i quali hanno invece ancora un buon numero di anni di lavoro e di contribuzione davanti a sé.

Una volta acquisiti i dati definitivi relativi all'anzianità pensionistica maturata da ciascun Collaboratore ai fini dell'A.G.O. e non appena completati i lavori dell'apposita "commissione tecnica" di cui al successivo punto 9, il Fondo Pensioni provvederà a determinare le singole posizioni ed a comunicarle a ciascun interessato.

Verranno altresì predisposte delle tabelle esemplificative in base alle quali ciascun Collega potrà conoscere il proprio presumibile trattamento pensionistico alla fine del rapporto di lavoro, sia nel caso in cui affluiscono sul proprio conto individuale i soli contributi obbligatori, sia nelle ipotesi in cui vengano accreditate altre somme (rivenienti, in tutto o in parte, dal trattamento di fine rapporto o da ulteriori quote di retribuzione).

4. Plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni

Le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo rispetto alla sua consistenza all'ultima data di valorizzazione, saranno attribuite ai lavoratori di cui al paragrafo 1

- mediante accredito nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio,
- mediante rivalutazione della prestazione, se avranno conseguito il diritto a pensione fruendo della relativa prestazione.

Tali plusvalenze verranno in sostanza destinate a favore di tutti i Collaboratori interessati dal presente accordo per compensarli, innanzitutto, del riproporzionamento subito nella determinazione del proprio capitale iniziale; qualora si realizzassero poi ulteriori disponibilità, esse andranno a recuperare gli effetti prodotti dalla rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di cui all'art. 23 dello Statuto del Fondo stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con la menzionata delibera in data 28 giugno 1999.

5. Prestazioni

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro gli interessati potranno scegliere tra

- una pensione, che sarà reversibile o meno a seconda dell'opzione esercitata al momento del pensionamento,
- un capitale finale pari al 100% del montante accumulato sul conto individuale o, in alternativa, un capitale corrispondente ad una percentuale, variabile a scelta dell'interessato, ma non superiore al 50% del predetto montante e, per la parte residua, una pensione.

6. Cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensioni

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Banca prima della maturazione del diritto a pensione, ciascun partecipante potrà richiedere

- il trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo complementare cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività, ovvero ad un fondo pensione aperto;
- il riscatto della posizione medesima.

Nell'uno e nell'altro caso la posizione corrisponde a quanto destinato al conto individuale per "capitale iniziale", per contributi, per quote di trattamento di fine rapporto nonché per rendimenti maturati.

Il trasferimento della posizione ad altro fondo è consentito anche in costanza di rapporto di lavoro, dopo almeno 5 anni di permanenza nella sezione a contribuzione definita. Poiché tale sezione è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1998, tale diritto potrà essere concretamente esercitato a far tempo dal 1° gennaio 2003.

I trasferimenti avverranno entro sei mesi dalla richiesta a condizione che l'interessato abbia fornito prova dell'adesione ad altra forma di previdenza complementare.

7. Organi sociali del Fondo Pensioni

E' stata variata la composizione degli organi del Fondo Pensioni, Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale, come indicato al punto 11 del Verbale di Accordo.

Sono state inoltre apportate modifiche ai meccanismi elettorali, stabilendo nel massimo di due (e non più quattro come in precedenza) il numero di preferenze da indicare per l'elezione dei quattro Consiglieri eletti dal Personale non direttivo in attività di servizio.

8. Disposizioni per il Personale in quiescenza e per i "differiti"

Per il Personale in quiescenza alla data del 31 dicembre 1997 nonché per i Partecipanti usciti per pensionamento negli anni 1998 e 1999 si applicano, a partire dal 1° gennaio 2000, le seguenti regole:

- riduzione dell'aliquota per il calcolo della misura delle future pensioni di reversibilità dal 60% attuale al 50% della prestazione spettante al pensionato, con fissazione di un tetto massimo pari a Lit. 7.000.000= annue lorde, che verrà rivalutato annualmente in misura pari al 75% dell'incremento dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT; nel caso in cui siano beneficiari della pensione un figlio o coniuge inabili, l'aliquota rimarrà stabilita nella misura del 60% e non sarà applicabile il citato tetto;
- sospensione a tempo indeterminato dell'adeguamento automatico delle pensioni e definizione di nuovi criteri di perequazione delle prestazioni in relazione all'andamento del rendimento del patrimonio – calcolato al netto delle future eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate nel comparto immobiliare di cui al punto 4. - ed alla specifica condizione che la riserva dei pensionati si mantenga in equilibrio.

Ai partecipanti usciti per pensionamento negli anni 1998 e 1999 sarà garantito un ammontare di pensione non inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'art. 23 dello Statuto del Fondo Pensioni, come modificato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1999.

I Partecipanti di cui all'ultimo comma dell'art. 21 dello Statuto del Fondo (c.d. "differiti"), che al 31.12.1999 non abbiano maturato il diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica, avranno la facoltà di trasferire la propria posizione previdenziale individuale presso altro fondo pensione complementare o di riscattare la predetta posizione, esercitando la relativa opzione entro il 31.12.2000.

I Partecipanti suddetti sono ovviamente esclusi dalla copertura degli eventi di premorienza e di invalidità nonché dall'attribuzione del contributo straordinario della Banca.

Le Parti hanno inoltre raccomandato al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni la realizzazione di un piano pluriennale per la liquidazione in capitale delle pensioni in essere, con facoltà di esercizio da introdursi a favore di tutti i Partecipanti in quiescenza.

9. Commissione tecnica

E' stata istituita, d'intesa tra le Parti, una commissione tecnica ristretta con il compito di

- a) dare applicazione ai criteri individuati nell'Allegato 2 del Verbale di Accordo per la distribuzione del contributo straordinario della Banca sugli "zainetti individuali";
- b) costituire un Fondo di Riserva Speciale a fronte delle eventuali oscillazioni della riserva dei pensionati, dovute alla modifica dei tassi di rendimento o all'aumento della vita media dei Pensionati, nel quale confluiranno le percentuali dei rendimenti non retrocessi sui conti individuali e gli eventuali ulteriori contributi della Banca (cfr. punto 3);
- c) assistere il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni nella predisposizione del nuovo assetto statutario dell'Ente.

I compiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere esauriti entro la data del 31 gennaio 2000; quelli sub c) entro il 31 marzo successivo.

10. Disposizioni finali

La Banca, con lettera in data 15 dicembre 1999, ha comunicato a tutte le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori il proprio recesso, con effetto al 31 dicembre 1999, dagli accordi che costituivano fonte di disciplina della previdenza complementare per la Sezione del Fondo Pensioni riservata ai "vecchi iscritti". Ne deriva che la disciplina contenuta nel Verbale di Accordo del 16 dicembre s.a. deve intendersi a tutti gli effetti sostitutiva di quella precedente a decorrere dal 1° gennaio 2000.

L'Accordo in questione sarà sottoposto all'adesione individuale di ogni "vecchio iscritto" in servizio alla predetta data del 1° gennaio 2000.

Coloro i quali dovessero decidere di non aderire potranno chiedere la liquidazione dello zainetto "riproporzionato", al netto del contributo straordinario della Banca, fermo restando che, non mantenendo la propria iscrizione al Fondo Pensioni, non potranno più contare sul contributo della Banca pari al 7,75% della retribuzione imponibile ai fini A.G.O.

Allegato 2 alla Circolare n. 1.578 del Servizio Personale in data 17 gennaio 2000

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 dicembre 1999, in Milano

tra

..... omissis

premesso che

- per i Dipendenti della Banca Commerciale Italiana (d'ora innanzi denominata Banca), iscritti prima del 28 aprile 1993 (d'ora innanzi denominati "vecchi iscritti") al Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana, eretto in Ente morale con Regio Decreto 11 agosto 1921, n. 901 (d'ora innanzi denominato Fondo Pensioni) è prevista la gestione secondo un sistema finanziario di capitalizzazione collettiva ed in regime di prestazione definita;
- in data 28 aprile 1993 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "la disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23 ottobre 1992 n. 421", il quale, tra l'altro, statuisce - all'art. 7, 5° comma - che l'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale;
- le sottoscritte Parti, con gli accordi stipulati il 14.4.1997 e il 18.6.1999, hanno consentito l'iscrizione al Fondo Pensioni dei Lavoratori assunti in Banca dopo il 28 aprile 1993 (d'ora innanzi denominati "nuovi iscritti") per i quali i contributi vengono amministrati con una gestione a "contribuzione definita", secondo i criteri di corrispettività e di capitalizzazione individuale di cui al D. Lgs. n. 124/1993, separata ed autonoma rispetto alla gestione relativa ai contributi versati per i Dipendenti assunti ante 28 aprile 1993 (l'accordo 21.12.1998 con il quale le Parti hanno esteso la possibilità di partecipare alla gestione in discorso anche ai Lavoratori delle aziende del "gruppo Comit" non iscritti a forme di previdenza complementare è tuttora all'esame della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione);
- la situazione venutasi a determinare dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 ha definitivamente trasformato la collettività dei vecchi iscritti in "gruppo chiuso" ed ha altresì comportato l'adozione di un diverso criterio, rispetto a quello della capitalizzazione "debole", per la redazione dei bilanci tecnico - attuariali, provocando l'emergere di un disavanzo tecnico - attuariale che, al 31.12.1998, è risultato pari a 799 miliardi;
- il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni, nella seduta del 28 giugno 1999, ha deliberato di procedere, fra l'altro, alle seguenti modifiche statutarie:
 - ✓ rideterminazione, con diminuzione del 25,7%, dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di cui all'art. 23;

- ✓ riduzione dell'aliquota della pensione di reversibilità dal 70% al 60% di cui all'art. 24;
- ✓ introduzione dell'art. 25 bis, che prevede la sospensione della perequazione automatica delle pensioni per il periodo 1998-2007;
- l'adozione dei provvedimenti di cui sopra ha consentito di raggiungere attualmente una situazione tecnico - attuariale di sostanziale equilibrio;
- la Banca, con lettera in data 15 dicembre 1999, ha comunicato a tutte le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori il proprio recesso da tutti gli accordi che costituiscono fonte di disciplina della previdenza complementare per la Sezione del Fondo Pensioni riservata ai "vecchi iscritti" con effetto al 31 dicembre 1999,

si conviene e si stipula

il presente accordo per la trasformazione del Fondo Pensioni relativamente al Personale iscritto ante 28 aprile 1993 ed in servizio alla data del 1° gennaio 2000, dall'attuale regime a "prestazione definita" a quello a "contribuzione definita", secondo il criterio di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale di cui al Decreto Legislativo n. 124/1993, in base alle regole in appresso indicate.

1. Passaggio a capitalizzazione individuale dal 1° gennaio 1998 per i Dipendenti iscritti al Fondo Pensioni prima del 28 aprile 1993 ed in servizio alla data del 1° gennaio 2000

1.1 Dalla data del 1° gennaio 1998 il Fondo Pensioni viene trasformato in fondo in regime di "contribuzione definita" secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale, di cui all'art. 7, comma 5°, del D. Lgs. n.124/1993.

1.2 Ciascun singolo Partecipante "vecchio iscritto", in servizio alla data del 1° gennaio 2000, risulterà titolare, a titolo definitivo, di una posizione individuale a lui intestata nella quale affluiranno, secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale sopra citati, i seguenti importi:

- a) il "capitale iniziale" riveniente dal segmento di programma previdenziale complementare maturato al 31.12.1997, determinato secondo le previsioni di cui al successivo punto 2., riferito al patrimonio del Fondo Pensioni quale evidenziato nel bilancio al 31.12.1998 ai fini dell'equilibrio attuariale.

Siffatto "capitale iniziale" sarà incrementato annualmente - contestualmente all'approvazione del bilancio del Fondo Pensioni - in misura non inferiore al 96% del rendimento della gestione "vecchi iscritti al 31.12.1997", calcolato al netto delle future eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate nel comparto immobiliare, che saranno destinate secondo le previsioni di cui al successivo punto 3;

- b) la contribuzione versata mensilmente dal 1° gennaio 1998 dalla Banca, nella misura del 7,75% della retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione generale obbligatoria (d'ora innanzi denominata AGO);

c) la contribuzione versata dal Lavoratore, a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura dello 0,50%, da attingere,

- mensilmente dalla propria retribuzione imponibile ai fini dell'A.G.O., ovvero
- annualmente dall'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto.

Il Lavoratore può elevare la misura del proprio contributo attingendo, anche cumulativamente,

- da quote della propria retribuzione mensile come sopra determinata, sino ad un massimo del 7,75%,
- dall'accantonamento annuale del Trattamento di Fine Rapporto, in questo caso con due opzioni
 - ✓ destinazione al Fondo Pensioni di una quota del proprio accantonamento successivo al 31 dicembre 1999, fino ad un massimo del 30% del medesimo;
 - ✓ devoluzione al Fondo Pensioni dell'intero accantonamento del T.F.R. successivo al 31 dicembre 1999. In tal caso l'eventuale anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto potrà essere richiesta alla Banca soltanto per la parte maturata sino alla predetta data del 31 dicembre 1999. Si precisa che, ai fini della maturazione degli otto anni di anzianità necessari per richiedere l'anticipazione sul T.F.R., si tiene conto della data di assunzione in Banca.

1.3 La facoltà di versare quote della propria retribuzione di cui sub c) oltre al minimo, una volta esercitata, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca – totale o parziale – da comunicare entro il mese di ottobre con riferimento all'anno successivo.

La decisione di conferire al Fondo Pensioni il Trattamento di Fine Rapporto, secondo una delle opzioni sopra indicate, deve essere comunicata alla Banca ed al Fondo Pensioni entro il 30 giugno 2000 per quanto attiene al trattamento relativo a detto anno ed anni successivi. Coloro che non si fossero avvalsi della predetta facoltà nel termine sopra indicato, potranno farlo entro il 31 dicembre 2002, con effetto dagli anni successivi.

Entro il suddetto termine del 31 dicembre 2002, e sempre con effetto dagli anni successivi, il Lavoratore potrà modificare, in aumento o in diminuzione, nell'ambito comunque delle possibilità di opzione di cui alla lett. c) del punto che precede, la scelta in precedenza effettuata ovvero revocare la decisione di conferimento al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto.

1.4 Le contribuzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) saranno incrementate annualmente - contestualmente all'approvazione del bilancio del Fondo Pensioni - in misura non inferiore al 96% del rendimento riveniente dalle predette contribuzioni, le quali saranno gestite in maniera autonoma e separata rispetto al patrimonio di cui alla precedente lett. a), unitamente e nell'ambito della gestione dei "nuovi iscritti".

1.5 La rivalutazione di cui alla lettera a) del punto 1.2 e al punto 1.4 verrà applicata con

effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La prima applicazione avverrà a partire dal 1° gennaio 2000 con riferimento al bilancio al 31.12.1999.

1.6 Dai contributi versati al Fondo Pensioni verrà dedotto il premio necessario a coprire gli eventi di invalidità e premorienza. La gestione a copertura di tali eventi sarà tenuta separata e gli eventuali avanzi e disavanzi - rilevati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni - saranno portati in deduzione o in aggiunta al prelievo previsto per i periodi successivi.

1.7 Il "capitale iniziale" e la riserva dei Pensionati saranno evidenziati in modo separato rispetto alle contribuzioni versate al Fondo Pensioni sui conti individuali. I patrimoni corrispondenti saranno gestiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e/o affidati a terzi mediante convenzione con i soggetti autorizzati di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.124/93. La scelta tra la gestione diretta o l'affidamento a terzi sarà ispirata esclusivamente a criteri di ottimizzazione della redditività nel medio periodo.

1.8 L'ammontare del "capitale iniziale" e del montante via via maturato saranno portati a conoscenza di ogni singolo Lavoratore annualmente.

2. Modalità di determinazione delle posizioni al 31 dicembre 1997 per i Dipendenti di cui al punto 1

2.1 Ai fini della individuazione della posizione del "vecchio iscritto" al 31.12.1997 – fatta salva l'applicazione del successivo punto 2.3 - si prende a riferimento il valore virtuale del segmento di programma previdenziale complementare maturato secondo le vigenti regole statutarie del Fondo Pensioni, come da ultimo definite in base alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 28 giugno 1999, alla futura data di quiescenza di ciascun Lavoratore interessato, stabilita sulla base della sussistenza dei requisiti e delle condizioni contemplati dall'AGO, tenendo altresì conto delle risultanze del bilancio tecnico attuariale e di quanto stabilito al successivo punto 5.

2.2 Le modalità tecniche per l'individuazione delle posizioni al 31 dicembre 1997 sono quelle indicate nell'Allegato 1.

2.3 Considerato che, alla luce delle minori disponibilità patrimoniali del Fondo Pensioni, si rende necessario riproporzionare il segmento del programma previdenziale complementare maturato, si procederà ad accreditare nel pertinente conto individuale di ciascuno un importo proporzionalmente inferiore.

2.4 In relazione a ciò, nei limiti dell'importo teorico di cui sopra, ai conti individuali dei singoli iscritti sarà attribuita quota parte del contributo straordinario che la Banca erogherà al Fondo Pensioni di cui al successivo punto 6.1, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2;

3. Plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni

3.1 Le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo rispetto alla sua consistenza all'ultima data di valorizzazione, saranno attribuite, sino a concorrenza del valore virtuale di cui al

punto 2.1, ai Lavoratori di cui al punto 1

- nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio;
- mediante rivalutazione della prestazione, se avranno conseguito il diritto a pensione fruendo della relativa prestazione.

3.2 Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate con i criteri di cui sopra nel suddetto comparto una volta soddisfatto il limite di cui al punto che precede saranno ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i Lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di cui all'art. 23 dello Statuto del Fondo Pensioni adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 28 giugno 1999.

4. Prestazioni da erogarsi ai “vecchi iscritti” di cui al punto 1.

Le prestazioni consistono, a scelta degli interessati,

- in un capitale finale pari al 100% del montante accumulato sul conto individuale al momento della cessazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, in un capitale corrispondente ad una percentuale, variabile a scelta dell'interessato, ma non superiore al 50% del predetto montante e, per la parte residua, in una pensione calcolata come al punto seguente,
- in una pensione - reversibile o meno sulla base dell'opzione dell'iscritto al momento del pensionamento - il cui importo annuo iniziale si determina, secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale, applicando all'ammontare della posizione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, un coefficiente attuariale stabilito in funzione dell'età e del sesso dell'interessato nonché della scelta operata sulla reversibilità. Le relative tabelle devono essere approvate, in fase di prima applicazione, dalle Parti stipulanti; successivamente, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni. Le medesime saranno portate a conoscenza degli iscritti.

5. Disposizioni relative ai Partecipanti in quiescenza alla data del 31.12.1997

5.1 Si applicano le norme statutarie vigenti, quali risultano a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni del 28 giugno 1999, con le seguenti modifiche:

- Art. 24: riduzione dell'aliquota per il calcolo della misura delle future pensioni di reversibilità - a beneficio o del solo coniuge o dei soli figli o del coniuge e dei figli in concorso tra di loro - dal 60% attuale al 50% della prestazione spettante al pensionato, con fissazione di un tetto massimo pari a Lit. 7.000.000= annue lorde, che verrà rivalutato annualmente in misura pari al 75% dell'incremento dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT; nel caso in cui siano beneficiari della pensione un figlio o coniuge inabili, l'aliquota rimarrà stabilita nella misura del 60% e non sarà applicabile il citato tetto;
- Art. 25: sospensione a tempo indeterminato dell'adeguamento automatico delle pensioni in essere al 31.12.1997 nonché di quelle di cui al successivo punto 10 e definizione di nuovi criteri di perequazione delle prestazioni in relazione

all'andamento del rendimento del patrimonio – calcolato al netto delle future eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate nel comparto immobiliare di cui al punto 3 - ed alla specifica condizione che la riserva dei pensionati si mantenga in equilibrio. Tali criteri terranno conto del tasso tecnico attuariale vigente al momento della liquidazione della prestazione pensionistica e del sacrificio sopportato dagli attivi in conseguenza del riproporzionamento dell'importo virtuale di cui al punto 2.1 e della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 28.6.1999 come previsto al punto 3.

5.2 Le Parti stipulanti raccomandano al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni la realizzazione di un piano pluriennale per la liquidazione in capitale delle pensioni in essere, con facoltà di esercizio da introdursi a favore di tutti i Partecipanti in quiescenza.

6. Impegni della Banca

6.1 La Banca erogherà al Fondo Pensioni l'importo complessivo di Lit. 100 miliardi da corrispondere, negli ammontari sotto indicati, per il periodo 1998 – 2010, quale contributo straordinario per la realizzazione della riforma.

1998:	5 miliardi
1999:	5 miliardi
2000:	10 miliardi
2001-2010:	8 miliardi all'anno.

6.2 Qualora, in occasione delle verifiche sugli effetti prodotti dalla presente riforma, le Parti riscontrassero situazioni di disequilibrio tecnico-attuariale, la Banca si impegna ad ulteriori interventi a favore del Fondo Pensioni, mediante versamenti nel Fondo di Riserva Speciale sino ad un massimo di Lit. 50 miliardi.

Tale impegno della Banca diverrà concretamente esigibile a partire dall'anno 2005 e sarà mantenuto sino all'anno 2010, scadenza dell'ultima tranche del contributo straordinario di cui al punto che precede.

7. Commissione tecnica

7.1 Verrà istituita, d'intesa tra le Parti, una commissione tecnica ristretta che avrà il compito di

- a) dare applicazione ai criteri individuati nell'Allegato 2 per la distribuzione del contributo previsto al precedente punto 6.1 sugli "zainetti individuali" di cui al punto 2;
- b) costituire un Fondo di Riserva Speciale nel quale confluiranno le percentuali dei rendimenti non retrocessi di cui ai precedenti punti 1.2 lett. a) e 1.4 e gli eventuali contributi della Banca di cui al punto 6.2;
- c) assistere il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni nella predisposizione del nuovo assetto statutario dell'Ente.

7.2 I compiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere esauriti entro la data del 31 gennaio 2000; quelli sub c) entro il 31 marzo successivo.

8. Cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensioni per i Dipendenti di cui al punto 1

8.1 Ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensioni, il Partecipante attivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1°, del D. Lgs. n. 124/1993, può richiedere, previa presentazione di idonea documentazione, il trasferimento della posizione previdenziale:

- a) presso altro fondo complementare cui il Lavoratore acceda in relazione a nuova attività;
- b) presso un fondo pensione aperto.

8.2 La posizione previdenziale individuale trasferibile corrisponde a quanto destinato al conto individuale per "capitale iniziale", per contributi, per quote di trattamento di fine rapporto nonché per rendimenti maturati sui relativi importi alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente la data della richiesta, al netto di eventuali anticipazioni.

Nel caso di cessazione dal servizio nel corso dell'anno la posizione viene integrata con

- i contributi versati nel corso dell'anno medesimo con il rendimento presunto, al netto degli oneri di gestione, rilevato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni;
- il T.F.R. maturato nell'anno stesso – se conferito - con valuta pari a quella di cessazione.

Dai contributi verrà dedotto quanto necessario a coprire gli eventi di premorienza e invalidità.

8.3 Anche in mancanza delle condizioni di cui al punto 8.1, il trasferimento è consentito a ciascun Partecipante attivo, dopo almeno 5 anni di permanenza nella "sezione" a contribuzione individuale. I trasferimenti avverranno entro sei mesi dal ricevimento della richiesta scritta. E' onere dell'interessato fornire al Fondo Pensioni la prova dell'adesione ad altra forma di previdenza complementare.

8.4 Il Partecipante attivo che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia o di anzianità e non chieda o non abbia titolo per ottenere il trasferimento della posizione previdenziale individuale ad altro fondo pensione complementare, riscatta la propria posizione individuale maturata presso il Fondo Pensioni.

8.5 In caso di decesso del Partecipante attivo, ai superstiti aventi diritto, indicati dall'art. 20 comma 3 ter. del D.Lgs. n. 124/1993 (coniuge, ovvero figli, ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, genitori) spetta il riscatto della posizione individuale.

In mancanza dei beneficiari previsti da tale fonte normativa o di diversa disposizione del Partecipante la posizione previdenziale individuale resta acquisita al Fondo Pensioni, Sezione "vecchi iscritti".

8.6 Il valore di riscatto corrisponde a quanto previsto al precedente punto 8.2.

9. Regole relative ai Partecipanti di cui all'ultimo comma dell'art. 21 dello Statuto del Fondo (c.d. "differiti")

Ai Partecipanti di cui all'ultimo comma dell'art. 21 dello Statuto del Fondo (c.d. "differiti"), che al 31.12.1999 non abbiano maturato il diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica, si applicano le previsioni del presente accordo nelle parti compatibili; i medesimi avranno la facoltà di trasferire la propria posizione previdenziale individuale presso altro fondo pensione complementare o di riscattare la predetta posizione, esercitando la relativa opzione entro il 31.12.2000.

I Partecipanti suddetti sono ovviamente esclusi dalla copertura degli eventi di premorienza e di invalidità nonché dall'attribuzione del contributo della Banca di cui ai precedenti punti 2.4 e 6.1.

10. Norma transitoria per i Partecipanti iscritti al fondo prima del 28 aprile 1993 e usciti per pensionamento negli anni 1998 e 1999

Ai Partecipanti iscritti al Fondo Pensioni prima del 28 aprile 1993 e usciti per pensionamento negli anni 1998 e 1999 sarà garantito un ammontare di pensione non inferiore a quello risultante dall'applicazione dello Statuto del Fondo Pensioni, come modificato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1999 e da quanto stabilito al precedente punto 5.

11. Organi sociali del Fondo Pensioni B.C.I.

Per le prossime elezioni degli organi statuari del Fondo Pensioni, che avverranno presumibilmente prima dell'attuazione da parte della Banca della normativa sugli inquadramenti stabilita dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, valgono le seguenti regole.

Art. 4 dello Statuto del Fondo Pensioni

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri, dei quali sei eletti dai Lavoratori e sei nominati dalla Banca.

Per quanto attiene ai componenti eletti dai Lavoratori:

- 4 saranno eletti dai Partecipanti in attività di servizio appartenenti al Personale non direttivo;
- 1 sarà eletto dai Partecipanti in attività di servizio appartenenti al Personale direttivo;
- 1 sarà eletto dai Partecipanti che beneficiano di pensione diretta,

oltre al supplente di cui al successivo art. 7, 2° comma, dello Statuto del Fondo Pensioni.

Art. 5 dello Statuto del Fondo Pensioni

Il Collegio sindacale è composto da sei membri, dei quali tre eletti dai Lavoratori e tre nominati dalla Banca.

Per quanto attiene ai componenti eletti dai Lavoratori:

- 2 saranno eletti dai Partecipanti in attività di servizio appartenenti al Personale non direttivo;
- 1 sarà eletto dai Partecipanti in attività di servizio appartenenti al Personale direttivo.

Dopo l'attuazione del nuovo assetto contrattuale le Parti stipulanti si rivedranno per adeguare le suddette regole alla nuova normativa sugli inquadramenti.

La lett. c) dell'art. 6 dello Statuto del Fondo Pensioni, come modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 1999, è sostituita dalla seguente:

“c) nel giorno stabilito, tutti i Partecipanti saranno ammessi a votare mediante apposita scheda. I Partecipanti appartenenti al Personale non direttivo, per la nomina a Consigliere, potranno votare esclusivamente nominativi facenti parte del Personale della Banca appartenente alle aree professionali dalla 1^a alla 4^a in attività di servizio e sulla scheda potranno scrivere due nomi; per la nomina a Sindaco, potranno invece votare nominativi facenti parte dell'intero Personale della Banca in servizio o in quiescenza, indicando sulla scheda un solo nome. I Partecipanti appartenenti al Personale direttivo potranno votare esclusivamente nominativi, facenti parte del Personale della Banca, con qualifica di Funzionario o Dirigente in attività di servizio e sulla scheda potranno scrivere un nome per la nomina a Consigliere ed un nome per la nomina a Sindaco”.

* * *

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente accordo continuano ad applicarsi le attuali disposizioni dello Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in quanto compatibili.

* * *

Le Parti firmatarie del presente accordo costituiscono le “Fonti istitutive” del Fondo Pensioni ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e successive modifiche e integrazioni.

* * *

La contribuzione di cui al punto 1 lett. b) nonché il contributo di cui ai punti 2.4 e 6.1 saranno erogati ai Dipendenti “vecchi iscritti” a condizione che mantengano l'iscrizione al Fondo Pensioni .

* * *

Il presente accordo sarà sottoposto all'adesione individuale di ogni “vecchio iscritto” in servizio al 1° gennaio 2000; in caso di mancata adesione il Lavoratore potrà chiedere la liquidazione dell'importo corrispondente allo “zainetto” come determinato ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.

* * *

L'entrata in vigore del presente accordo è condizionata alla delibera di ratifica dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca.

* * *

Dichiarazioni delle Parti

I. Le Parti si impegnano ad incontrarsi

- prima della scadenza dell'ultima tranche del contributo straordinario della Banca per definire gli oneri di amministrazione che resteranno, da allora in poi, a carico della Banca stessa, oneri che riguarderanno esclusivamente il Personale necessario per lo

svolgimento dell'attività dell'Ente Fondo”;

- entro il 31 dicembre 2002, per procedere ad una prima verifica degli effetti prodotti dalla riforma e, in ogni caso, in presenza di accadimenti straordinari che dovessero interessare l'andamento del Fondo.
- II. Le Parti concordano sull'opportunità e sull'obiettivo della ricerca della massima efficienza ed economicità di gestione del Fondo Pensioni attraverso soluzioni organizzative idonee anche a favorire sinergie nell'ambito di società del “gruppo”.
- III. Le Parti invitano il Fondo Pensioni ad adottare un piano industriale finalizzato alla massimizzazione del rendimento del patrimonio che preveda anche una politica selettiva di dismissioni immobiliari allo scopo di raggiungere un più equilibrato rapporto tra la componente mobiliare ed immobiliare. Il predetto piano industriale sarà oggetto di illustrazione preventiva alle “Fonti istitutive”. L'aggiornamento sull'attuazione del piano industriale avverrà con cadenza triennale dalla data della riforma.
- IV. Le Parti condividono la necessità di porre allo studio - con la collaborazione del competente Servizio della Direzione Centrale della Banca - misure atte ad ottimizzare la redditività del patrimonio del Fondo Pensioni nella sua componente immobiliare nonché a creare valore attraverso operazioni di finanza immobiliare.

Allegato n. 1 al Verbale di Accordo in data 16 dicembre 1999 (punto 2.2)

Per ogni singolo Dipendente “vecchio iscritto” in servizio alla data del 1° gennaio 2000 si provvederà a

- individuare l’anzianità previdenziale ai fini AGO e la prima data utile di uscita prevista dall’attuale normativa in tema di previdenza pubblica per la fruizione del trattamento di quiescenza;
- calcolare la prestazione pensionistica teorica che il Fondo Pensioni dovrebbe erogargli alla prevista futura data di quiescenza, come sopra determinata sulla base delle vigenti regole statutarie e di legge, utilizzando i seguenti criteri: tasso annuo di inflazione per tutto il periodo 1,5%; tasso nominale annuo di rendimento del patrimonio 5,5%; tasso annuo di incremento delle retribuzioni 1,5%; tavole di mortalità proiettate (vita media alla nascita incrementata di 4,3 anni per gli uomini e 3,4 anni per le donne rispetto alle Tavole ISTAT 1992 e cioè pari a 78,1 anni per i maschi e a 83,8 anni per le femmine). Nel calcolo necessario non viene applicata la tabella di riduzione dei trattamenti prevista dall’art. 23 punto 2) dello Statuto del Fondo;
- determinare “il valore capitale attualizzato” al 31.12.1997 della predetta prestazione pensionistica complementare ad un tasso tecnico attuariale del 5,5%;
- computare al 31.12.1997 il valore pro quota del “valore capitale attualizzato” come sopra determinato, applicando la seguente formula:

$$CI = VC \times A:B$$

Ove

CI = valore pro quota al 31.12.1997 del “valore capitale attualizzato”

VC = “valore capitale attualizzato” al 31.12.1997 della prestazione del Fondo Pensioni calcolata alla prevista futura data di quiescenza

A = numero di anni di iscrizione al Fondo Pensioni al 31.12.1997

B = numero anni di iscrizione al Fondo Pensioni alla prevista data di quiescenza

- accreditare nel pertinente conto individuale il valore pro quota di cui sopra, il quale viene a costituire il “capitale iniziale”.

Allegato n. 2 al Verbale di Accordo in data 16 dicembre 1999 (punto 2.4)

La distribuzione del contributo straordinario che la Banca erogherà al Fondo Pensioni ai sensi del punto 6.1 del Verbale di Accordo, avverrà secondo i seguenti criteri:

1. il contributo sarà ripartito esclusivamente tra gli iscritti in servizio alla data del 1° gennaio 2000 che al 31 dicembre 1997 avevano maturato almeno 20 anni di anzianità al Fondo Pensioni;
2. il contributo complessivo della Banca, nel suo valore attuale, sarà ripartito in due quote pari, rispettivamente, al 40% ed al 60% del medesimo;
3. la prima quota sarà divisa per il numero complessivo di anni di anzianità di iscrizione al Fondo maturati da tutti i Collaboratori indicati al punto 1. ed attribuita a ciascun Collaboratore in misura pari all'importo unitario moltiplicato per il numero di anni di iscrizione dell'interessato al Fondo alla data del 31 dicembre 1997;
4. la seconda quota sarà ripartita in misura proporzionale allo "zainetto" individuale, una volta definitivamente calcolato utilizzando i dati INPS, sulla base di quanto stabilito al punto 2.3 del Verbale di Accordo al fine di ottenere – per gli iscritti di cui al precedente punto 1 e congiuntamente alla quota sub 3 – un riproporzionamento percentuale medio orientativamente fissato nelle misure indicate nella tabella che segue:

ANZIANITÀ FONDO	PERCENTUALE MEDIA DI RIPROPORZIONAMENTO (*)
da 20 a 24 anni	27%
da 25 a 29 anni	24%
da 30 a 34 anni	17%
da 35 anni in poi	10%

(*) dopo l'attribuzione del contributo della Banca